

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Messina (Dipartimento MIFT, per il seguito) con sede e domicilio fiscale in Messina (ME), Viale F. Stagno d'Alcontres, 31, Cod. Fiscale 80004070837, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. Fortunato Neri,

E

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (di seguito denominata ARPA Sicilia) con sede e domicilio fiscale in Palermo, Viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura – 90149, Palermo C.F. 97169170822, P.IVA 05086340824, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Infantino;

PREMESSO CHE:

- l'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto: “... *garantisce il libero esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticità, partecipazione, imparzialità, trasparenza ed efficienza*”; ...*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari*;... *assicura l'autonomia delle strutture preposte all'esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica; garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*...”;
- il Dipartimento MIFT dell'Università degli Studi di Messina, istituito con D.R. n. 1477 del 06/07/2015, ha come finalità lo sviluppo della cultura scientifica e dei processi formativi, ad ogni livello, nelle aree disciplinari CUN 01 (Scienze Matematiche e Informatiche), 02 (Scienze Fisiche) e 04 (Scienze della Terra). Svolge attività di ricerca e didattica relative, tra l'altro, allo sviluppo di numerose metodologie fisiche di indagine sperimentale, coadiuvate altresì da approcci teorico/simulativi: nel campo dell'archeometria, dello studio e della diagnostica dei beni culturali, dello studio delle proprietà strutturali e dinamiche di sistemi di interesse biofisico con particolare attenzione a sistemi *drug-carrier*; nel campo della fisica applicata a problematiche biomediche ed ambientali, con particolare attenzione alla caratterizzazione ed identificazione di microplastiche quali principali cause di inquinamento dell'ambiente marino, nonché nello studio delle proprietà strutturali e dinamiche di sistemi a legame idrogeno;
- ARPA Sicilia, Ente dotato di personalità giuridica pubblica istituito con L.R. n. 6/2021, art. 90, svolge molteplici attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente integrate secondo la Legge n. 132/2016, tra le quali in particolare: monitoraggio, controllo e tutela ambientale finalizzati alla promozione di comportamenti culturali orientati ad uno sviluppo sostenibile; consulenza, istruttoria e assistenza tecnico-scientifica a favore di enti ed istituzioni privati; promozione di iniziative di ricerca di base e applicata; promozione ed attuazione dell'educazione ambientale, comunicazione, formazione, aggiornamento professionale in materia ambientale;
- la Legge n. 132/2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, di cui fanno parte anche le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, assegna al predetto Sistema nazionale il compito di concorrere “...*al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge*” (art. 1,

comma 2). Ai fini del perseguimento delle finalità e dello svolgimento delle relative funzioni “...anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l’ISPRA e le Agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica” (art. 3, comma 2). Le funzioni ... possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università..., per l’acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all’assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell’ambiente (art. 3, comma 3);

- ARPA Sicilia, tramite la UOC Agenti Fisici svolge attività analitica mediante strumentazione in grado di eseguire analisi di spettrometria gamma, alfa e beta totale, emanometria, spettrometria alfa e scintillazione liquida, al fine di determinare la concentrazione di attività di radionuclidi naturali e antropici eventualmente presenti nelle matrici investigate, mediante la rilevazione dell’energia nucleare in eccesso emessa sotto forma di particelle e fotoni;
- il Dipartimento MIFT e ARPA Sicilia intendono collaborare in relazione allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e divulgazione nelle tematiche di comune interesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2
(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato a:

- l’adozione di una strategia condivisa e l’attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell’ambito delle rispettive competenze;
- favorire la collaborazione tra il Dipartimento MIFT e Arpa Sicilia in materia di formazione e ricerca su ambienti terrestri per il raggiungimento dei fini comuni in ordine alla caratterizzazione chimico-fisica dei suddetti ambienti;
- collaborare nelle varie fasi di eventuali processi di partecipazione a progettualità nell’ambito di bandi competitivi a livello nazionale e/o internazionale.

Art. 3
(Strumenti per l’attuazione del Protocollo d’intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 prevedono:

- nell’ambito della formazione, l’organizzazione congiunta di seminari, percorsi di alta formazione e specializzazione, scuole, stages, tirocini pratico-applicativi, moduli didattici e altre iniziative simili;
- nell’ambito della ricerca di base ed applicata, la realizzazione di studi e attività a carattere sperimentale, anche mediante attività di analisi congiunte sui campioni prelevati nell’ambito delle attività istituzionali obbligatorie; in presenza di dati di rilevante interesse scientifico, verranno redatte pubblicazioni a carattere nazionale e internazionale al fine della loro divulgazione nell’ambito della comunità scientifica;
- nell’ambito della divulgazione e disseminazione delle tematiche connesse alla tutela dell’ambiente, l’organizzazione congiunta di congressi, workshop e giornate di formazione e studio per contribuire alla più ampia diffusione di conoscenze ed esperienze;
- l’utilizzo di documentazione, opere, riviste, materiale pedagogico, esposizioni;
- il coinvolgimento di docenti, ricercatori, tecnici e studenti;

- la richiesta di finanziamenti congiunti ad altri organismi nazionali ed internazionali per progetti comuni nell'ambito della formazione e della ricerca;
- l'eventuale partecipazione a partenariati, previa approvazione dei rispettivi organi deliberativi, aventi lo scopo di avviare azione di ricerca nell'ambito della cooperazione con organizzazioni e istituzioni pubbliche.

Art. 4

(Durata e decorrenza del Protocollo d'intesa)

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 4 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Eventuali rinnovi o estensioni potranno essere concordati tra le Parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

E' espressamente escluso il rinnovo tacito.

Art. 5

(Riservatezza)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto, non sarà considerata riservata.

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di soggetti terzi notizie di carattere riservato riguardante le rispettive organizzazioni e delle quali siano venute a conoscenza in forza della presente collaborazione.

Art. 6

(Responsabili del Protocollo)

Il Dipartimento MIFT indica come proprio referente il Dott. Francesco Caridi, ricercatore del SSD FIS/07. L'Arpa Sicilia indica come proprio referente il Dott. Antonio Sansone Santamaria, Direttore della UOC Agenti Fisici. La sostituzione o delega dei responsabili del presente Protocollo potrà avvenire per iniziativa di ciascuna Parte tramite comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

Art. 7

(Recesso)

Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Protocollo d'intesa mediante comunicazione scritta da effettuarsi, con preavviso di almeno 30 giorni, tramite posta elettronica certificata.

Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso di svolgimento.

Art. 8

(Risultati dell'attività)

Le Parti s'impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto della presente collaborazione, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà intellettuale, il regime dei risultati sarà

quello della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità. Appositi accordi tra le Parti disciplineranno nel dettaglio gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 9

(Sicurezza e Coperture assicurative)

Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso le sedi di una delle parti della presente convenzione, per l'esecuzione di attività congiunte di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi alle normative ed ai regolamenti vigenti nell'Ente ospitante, in materia disciplinare, di sicurezza e di protezione sanitaria.

Altresi, le Parti garantiscono reciprocamente che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Le Parti, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto del presente protocollo.

Le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si svolgono nei rispettivi locali.

Le Parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma 2 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 10

(Spese ed oneri fiscali)

Il Protocollo non comporta per il Dipartimento MIFT e per l'Arpa Sicilia alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura. Non vi sono costi a carico di Arpa Sicilia neppure in termini di attività analitiche e di campionamento rese dalla stessa, poiché sovrapponibili ad attività istituzionali da effettuare obbligatoriamente. In questi termini non vi sono oneri né conflitto con le attività istituzionali dell'Agenzia. Ciascuna parte si farà carico di eventuali oneri e spese per le attività di rispettiva competenza. Per il Dipartimento MIFT ogni eventuale spesa ritenuta necessaria dal proprio referente, per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, dovrà graverà su fondi di pertinenza dei gruppi di ricerca coinvolti.

Art. 11

(Domicilio e comunicazioni)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- il Dipartimento MIFT in Messina (ME), Viale F. Stagno d'Alcontres, 31;
- l'Arpa Sicilia in Viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura – 90149, Palermo.

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per il Dipartimento MIFT dipartimento.mift@pec.unime.it
- per Arpa Sicilia arpa@pec.arpa.sicilia.it

Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare, tempestivamente, eventuali successive modifiche degli indirizzi di posta come sopra indicati.

Art. 12

(Trattamento dati personali)

Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi al presente Protocollo, saranno trattati per le finalità proprie del rapporto convenzionale secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 del 10 Agosto 2018). Per quanto riferito alla comunicazione e diffusione dei dati personali, le Parti si riservano di prestare il proprio consenso di volta in volta negli specifici atti esecutivi, esplicitando soggetti ed ambiti interessati.

Art. 13
(Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo alcuna intesa, le Parti potranno adire l'Autorità giudiziaria competente per legge.

Art. 14
(Sottoscrizione, Registrazione ed Imposta di bollo)

Il presente Protocollo, sottoscritto dalla Parti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, L. n. 241/1990 è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del Dipartimento MIFT, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Arpa Sicilia
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino

Dipartimento MIFT
Il Direttore
Prof. Fortunato Neri